

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA

RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE

E CONTESTUALE RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE

PER DECRETO PRESIDENZIALE EX ART. 56 D.LGS. N. 104/2010

Proposto da:

- **Associazione “Via Petroni e dintorni”**, in persona del legale rappresentante Sisti Giuseppe, con sede in Bologna via Petroni 26 (Codice Fiscale: 91344000376);
- **Associazione “Scipio Slataper”**, in persona del legale rappresentante Tassinari Alberto, con sede in Bologna Mura Anteo Zamboni 1 (Codice Fiscale: 91227550372);

e

- **Alemagna Pietro Maria**, nato a Asmara (ETH) il 16.05.1941, residente in Bologna via Giuseppe Petroni 22 (Codice Fiscale: LMGPRM41E16Z315R)
- **Bellinghieri Caterina**, nata a Bologna il 21.01.1942, ivi residente in piazza Verdi 4 (Codice Fiscale: BLLCRN42A69A944H)
- **Bruno Silvia**, nata a Palermo il 02.10.1948, residente in Bologna via Giuseppe Petroni 22 (Codice Fiscale: BRNSLV48R42G273J)
- **Calori Paolo**, nato a Bologna il 20.06.1946, ivi residente in via Giuseppe Petroni 18/2 (Codice Fiscale: CLRPLA46H20A944I);
- **Caporaletti Christian**, nato a Fano - PS - il 26.08.1976, residente in Bologna via Giuseppe Petroni 28 (Codice Fiscale: CPRCRS76M26D488X);

- **Chiarini Donatella**, nata a Argenta - FE - il 25.10.1944, residente in Bologna via Giuseppe Petroni 13 (Codice Fiscale: CHRDTL44R65A393H);
- **Folegatti Loris**, nato a Bologna il 07.04.1950, ivi residente in via Giuseppe Petroni 32 (Codice Fiscale: FLGLRS50D07A944R);
- **Imperatrice Mauro**, nato a Taranto il 10.08.1970, residente in Bologna via De' Bibiena 6 (Codice Fiscale: MPRMRA70M10L049F)
- **Landi Arnaldo**, nato a Bologna il 12.08.1935, ivi residente in via Mascarella 4 (Codice Fiscale: LNDRLD35M12B027B)
- **Lelli Marilena**, nata a Bologna il 05.07.1957, ivi residente in via Giuseppe Petroni 13 (Codice Fiscale: LLIMLN57L45A944T);
- **Marescotti Nevia**, nata a Migliarino - FE - il 09.02.1946, residente in Bologna via Giuseppe Petroni 6 (Codice Fiscale: MRSNVE46B49F198R);
- **Sisti Giuseppe**, nato a Ravenna il 02.05.1945, residente in Bologna via Giuseppe Petroni 26 (Codice Fiscale: SSTGPP45E02H199D);
- **Valla Maria**, nata a Sassuolo - MO - il 25.02.1937, residente in Bologna via Mascarella 4 (Codice Fiscale: VLLMRA37B65I462C)
- **Zamagni Francesca**, nata a Trento il 12.08.1954, residente in Bologna via Giuseppe Petroni 38 (Codice Fiscale: ZMGFNC54M52I378K)

Tutti rappresentati e difesi dall'avv. **Antonello Tomanelli**, con studio in Bologna via Galliera 63, presso cui eleggono domicilio, giusta procura in calce al presente atto (l'avv. Antonello Tomanelli dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria inerenti al processo al seguente indirizzo PEC:

a.tomanelli@ordineavvocati-bopec.it; oppure al seguente numero di telefax:
051.397929)

c o n t r o

Comune di Bologna, in persona del Sindaco *pro tempore* (notificato anticipatamente a mezzo telefax ex art. 56, comma 2°, D.Lgs. n. 104/2010 al numero 051.2193718)

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

con adozione di misura cautelare presidenziale ex art. 56 D.Lgs. n. 104/2010 della **Delibera della Giunta comunale di Bologna n. 80 del 25.05.2012 (P.G. n. 119136/2012)** recante "*Disciplina tecnica per la definizione degli impatti acustici nelle attività culturali estive*", pubblicata nell'albo pretorio del comune di Bologna in data 29.05.2012, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, con particolare riferimento ai conseguenti atti autorizzativi delle attività temporanee su area pubblica, di cui alla impugnata Delibera, i cui beneficiari non sono in essa individuati.

F A T T O

In data 25.05.2012 la Giunta comunale di Bologna emana la Delibera n. 80/2012 - P.G. n. 119136/2012 (di seguito: **Delibera comunale**) - recante "*Disciplina tecnica per la definizione degli impatti acustici nelle attività culturali estive*" (doc. 1), allo scopo di regolamentare lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, previste dall'art. 4, comma 1° lett. g), L. n. 447/1995 ("*Legge quadro sull'inquinamento acustico*"),

nonché dall'art. 11 L.R. n. 15/2001 (*"Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*).

La Delibera comunale individua alcuni siti (*"Spazi cittadini aperti quali Piazza Verdi, via Mascarella, Piazzetta Biagi; spazi cittadini delimitati quali il quadriportico di vicolo Bolognetti; spazi di parchi/giardini quali il Cavaticcio, l'area di Filippo Re, la Montagnola, Villa Angeletti"*) all'interno dei quali i richiedenti la relativa autorizzazione possono organizzare attività musicale all'aperto, fissando nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre un numero di eventi pari a 32 (30 per via Mascarella, 16 per piazzetta Biagi) e stabilendo per i siti di piazza Verdi, via Mascarella, via Filippo Re un limite massimo di pressione sonora pari, rispettivamente, a 75, 77 e 80 dB, mentre per i restanti siti fissa un limite di 70 dB.

L'immediata entrata in vigore della Delibera comunale ha determinato un repentino peggioramento delle condizioni di vita dei residenti, con particolare riferimento alla zona di piazza Verdi e via Petroni, dove i concerti *"live"* ivi organizzati producono nelle ore notturne immissioni sonore che in facciata arrivano a superare gli 80 dB (si vedano le verifiche fonometriche eseguite i giorni 15-16-17 giugno dall'Ing. Marila Balboni, tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 L. n. 447/1995: doc. 3). Le comprensibili proteste dei residenti, molti dei quali incominciano ad accusare un preoccupante quadro clinico, come da certificati medici che si allegano (doc. 5), sono state ignorate dal comune di Bologna, che ha ritenuto di non dover tornare sui propri passi nemmeno dopo l'assalto di un gruppo di

teppisti al condominio di piazza Verdi 4, avvenuto nella notte del 10 giugno, in risposta ad una secchiata d'acqua gettata da un residente esasperato dagli schiamazzi notturni (si veda la rassegna stampa di cui al doc. 4). Assalto avvenuto, peraltro, poche ore dopo la pubblicazione, sui maggiori quotidiani, delle infelici dichiarazioni dell'Assessore alla Cultura Alberto Ronchi, in risposta alle proteste dei comitati che chiedevano il ripristino della legalità (*"La città deve liberarsi di questi tromboni che continuano ad appestare l'aria di questa città"* [sic!]: doc. 4).

Negli ultimi giorni si sono verificati episodi di violenza e minaccia all'indirizzo di residenti particolarmente attivi nei comitati. Tutto ciò, a parere dello scrivente e come si preciserà in seguito, rende quanto mai necessaria l'adozione di una misura cautelare sospensiva adeguata quale il decreto presidenziale ex art. 56 D.Lgs. n. 104/2010.

* * *

La Delibera comunale è palesemente **illegittima** e gravemente lesiva dei diritti di ogni persona fisica residente nelle zone interessate dal suo ambito di operatività, in considerazione dell'inquinamento acustico che le attività consentite dalla Delibera comunale producono nell'ambiente circostante, con particolare riferimento ai ricorrenti, che pertanto ne chiedono l'**annullamento** previo provvedimento presidenziale di **sospensione cautelare** *inaudita altera parte* ex art. 56 D.Lgs. n. 104/2010, per i motivi che seguono.

DIRITTO

1. SUL FUMUS BONI IURIS: A) L'INCOMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE
ALLA EMANAZIONE DELLA DELIBERA COMUNALE

La Delibera comunale è innanzitutto viziata da **incompetenza**. L'art. 11, comma 1°, L.R. n. 15/2001 stabilisce che *“Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai Comuni [...] sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale [...]”*.

La Giunta regionale ha fissato tali criteri con Delibera n. 45/2002 (*“Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1°, L.R. 9 maggio 2001 n. 15”*: doc. 2), statuendo all'art. 1, comma 2°, che i *“I Comuni, sulla base di tali indirizzi, adottano il regolamento ai sensi dell'art. 6, comma 1°, della legge 447/95”*.

E' evidente che la Giunta regionale ha attribuito in via esclusiva al **Consiglio comunale** la competenza a disciplinare (**con regolamento**) tali particolari attività, assimilandole concettualmente e nei contenuti a quei fondamentali compiti che la legge nazionale (art. 6, comma 1°, L. n. 447/95) affida ai Comuni.

Inoltre, che la Giunta comunale abbia sconfinato nelle competenze del Consiglio lo si deduce dai principi fissati dal D.Lgs. n. 267/2000. L'art. 42, comma 2° lett. a), stabilisce inequivocabilmente la competenza del Consiglio comunale per l'emanazione dei **regolamenti** *“salvo l'art. 48, comma 3°”*. Tale ultima disposizione indica una eccezionale competenza della Giunta alla

emanazione di *“regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio”*. Ipotesi che non ha nulla a che vedere con le fattispecie che la Delibera comunale si propone di disciplinare.

Non c’è dubbio, dunque, che la competenza a disciplinare le attività temporanee oggetto della Delibera comunale spettava al **Consiglio**. Una procedura obbligata, che probabilmente è stata disattesa dalla Giunta per l’impossibilità di raggiungere in seno al Consiglio la maggioranza prescritta.

Tra l’altro, la gravità del comportamento della Giunta comunale è rinvenibile in una recente sentenza della Suprema Corte, secondo la quale *“Integra l’elemento oggettivo del delitto di abuso d’ufficio la violazione delle norme di legge relativa al vizio di incompetenza cosiddetta relativa, prevista dall’art. 21-octies L. n. 241/1990”* [...] (*Fattispecie relativa all’approvazione, da parte della Giunta comunale, di un atto riservato al Consiglio ai sensi dell’art. 42 T.U. enti locali*)” (Cass. pen., Sez. VI, 29 gennaio 2009 n. 7105).

SEGUE - B) LA VIOLAZIONE DI LEGGE

La Delibera comunale autorizza, nei siti interessati dal suo ambito di applicazione, un numero di eventi musicali pari a 32 (fatta eccezione per piazzetta Biagi [16] e via Mascarella [30]), e un limite di immissione sonora in facciata di 75 dB in piazza Verdi, 77 dB in via Mascarella, 80 dB nei giardini di via Filippo Re.

E’ una palese violazione di quanto prescritto dalla citata delibera della Giunta regionale n. 45/2002 la quale, nello stabilire i limiti che i Comuni devono rispettare nel disciplinare le attività temporanee, ha imposto per le attività

musicali all'aperto, esercitate a supporto di attività principale, il limite massimo di 16 eventi per ogni sito. La Regione ha anche imposto un numero massimo di concerti all'aperto pari a 3, se con afflusso superiore a 1000 persone, a 6 se con afflusso superiore a 200 persone. Ciò significa che in siti come piazza Verdi, Villa Angeletti, i giardini di via Filippo Re, le programmazioni dovrebbero prevedere, nell'arco dell'intero periodo estivo (1° giugno - 30 settembre), al massimo 3 concerti (mentre ne vengono eseguiti circa 3 ogni settimana!).

Qui va rilevato come la Delibera comunale abbia consentito la programmazione musicale senza operare le dovute distinzioni, prescritte invece dalla Giunta regionale nella Delibera n. 45/2002, tra *"concerti all'aperto"* e *"attività musicali [...] a supporto di attività principale"*. Con la conseguenza paradossale che nel medesimo sito, secondo quanto previsto dalla Delibera comunale, all'organizzatore è consentito effettuare un numero di *"concerti all'aperto"* fino a 32 (!!), quando secondo la Delibera della Giunta regionale questi eventi non possono essere superiori a 3 (se con afflusso superiore a 1000 persone) o a 6 (se con afflusso superiore a 200 persone).

Infine, non si può non rilevare come la programmazione musicale così come autorizzata dalla Delibera comunale consenta l'organizzazione di concerti *"live"* fino alle ore 23,30, laddove la Delibera della Giunta regionale n. 45/2002 impone le ore 23 quale orario massimo.

Data l'indubbia qualifica di "*norma generale e astratta*" attribuibile alla Delibera della Giunta regionale n. 45/2002, la sua mancata osservanza, da parte della Delibera comunale, si pone quale **violazione di legge**.

SEGUE - C) L'ECCESSO DI POTERE

Alle ore 11 del 23.05.2012 si riunivano alcuni dirigenti del Comune di Bologna con responsabili dell'Arpa "*in previsione dell'adozione di una specifica delibera di Giunta*" al fine di concordare "*quali possono essere i limiti e le deroghe rispetto all'inquinamento acustico, che possano migliorare la compatibilità tra diversi interessi pubblici*". Dell'incontro vi è verbale parte integrante della Delibera comunale (doc. 1).

Vengono riportati "*alcuni criteri generali che emergono per modificare la proposta presentata*", tra i quali spicca per la sua indubbia importanza il "*mantenere il livello massimo della deroga al limite di 70 dB indicato dalla Delibera della Regione Emilia Romagna*" (ossia la già citata n. 45/2002).

Alla fine del verbale si legge testualmente: "*Sulla base di questi criteri viene redatta la tabella da allegarsi alla delibera*".

Ebbene, come la Giunta comunale abbia potuto permettersi di prendere in giro Arpa, che è l'organo regionale deputato alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento acustico, non è dato sapere. Sta di fatto che, nonostante gli accordi presi con Arpa, la tabella allegata alla Delibera comunale prevede 75 dB in piazza Verdi, 77 dB in via Mascarella, 80 dB in via Filippo Re.

Imbarazzante, poi, la parte finale del verbale, laddove si legge testualmente: "*Arpa prende atto della proposta del comune di Bologna [...] evidenziando tuttavia*

che l'area di via Mascarella ha già mostrato, sulla base dei dati già acquisiti negli anni precedenti, elementi di criticità sotto il profilo dell'inquinamento acustico perché oggetto di ripetute segnalazioni". Invece, la Giunta comunale, redigendo la citata tabella, autorizza per via Mascarella il raggiungimento di 77 dB!

Qui va rilevato come l'aumento dei decibel rappresenti un incremento esponenziale, secondo una scala logaritmica, che vede il raddoppio della pressione sonora ogni 3 dB. Quindi, partendo da un rumore base di 70 dB, che è il limite di pressione sonora consentita dalla Regione in occasione degli eventi in deroga, 73 dB rappresentano il **doppio** di 70 dB; 76 dB rappresentano il **quadruplo**; 79 dB rappresenta una pressione sonora **8 volte maggiore**; e 82 dB identificano un rumore **16 volte superiore** a quello prodotto da una pressione sonora di 70 dB.

E' chiaro che l'aver la Giunta comunale deliberato un così consistente aumento di decibel **sconfessando** il qualificato parere di Arpa rappresenta una figura sintomatica di **eccesso di potere**, vizio di legittimità dell'atto amministrativo. Se Arpa, organo pubblico deputato alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento acustico, si è vivamente raccomandata di rispettare quei limiti massimi imposti dalla Regione a tutela della salute dei residenti, la Delibera comunale rappresenta un clamoroso caso di **sviamento del fine pubblico**, che nella comparazione degli opposti interessi non può non privilegiare il diritto al riposo e, soprattutto, alla salute dei residenti, particolarmente tenuto in considerazione proprio da Arpa. Ciò anche dal punto di vista del **numero** degli eventi musicali programmabili, che la

Delibera comunale ha addirittura **raddoppiato** rispetto a quanto prescritto dalla Regione.

Infine, non si può non rilevare l'**illogicità e/o la contraddittorietà** della Delibera comunale, laddove da un lato afferma in premessa che *“La Giunta regionale, con Deliberazione n. 45/2002, ha indicato ai Comuni gli indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee [...] prevedendo che tali indirizzi debbano essere recepiti dall'amministrazione comunale”*. Dall'altro, dopo aver individuato i siti nei quali possono effettuarsi le manifestazioni in deroga, dà atto che *“per ogni spazio individuato viene indicata una breve descrizione delle caratteristiche dell'area, le giornate di deroga alla regolamentazione regionale [...]”*. Quando, in realtà, la Regione **non ha affatto consentito alcuna deroga** al numero massimo delle giornate (16). Così come non ha consentito alcuna deroga al numero massimo di decibel consentiti (70).

2. SUL PERICULUM IN MORA

Il danno alla salute che la prolungata esposizione al rumore provoca in ogni individuo costituisce **fatto notorio**. Di conseguenza, il requisito del *periculum in mora* è, ad avviso dello scrivente, *in re ipsa*. Tuttavia, al fine di meglio rappresentare l'estrema gravità della situazione, i ricorrenti producono certificati medici (doc. 5) dai quali risultano i sintomi tipici del danno alla salute da inquinamento acustico. E' evidente che l'eventuale e denegata prosecuzione di tali (illegittime) attività temporanee per l'intera estate, e la conseguente immissione di rumori che arrivano a superare 80 dB, come da

Relazione che si allega (doc. 3), non farà che aggravare il quadro clinico dei ricorrenti, che già ricorrono all'assunzione di farmaci.

Preme qui rilevare che i ricorrenti non solo non potranno attendere la definizione del giudizio di merito per la tutela dei propri diritti costituzionalmente garantiti, ma nemmeno potranno attendere il decorso dei termini ordinari per la discussione dell'istanza di sospensione in camera di consiglio, data l'estrema gravità della situazione.

Pertanto, a parere dello scrivente difensore, vi sono tutti i presupposti di legge per la **sospensione immediata** della Delibera comunale impugnata, a mezzo di provvedimento cautelare di natura presidenziale emesso *inaudita altera parte* ex art. 56 D.Lgs. n. 104/2010, fino alla camera di consiglio in cui verrà trattata la domanda cautelare; o, in subordine, l'ordine al comune di Bologna di tempestiva emanazione di provvedimenti che impongano ai titolari delle autorizzazioni alle attività temporanee in deroga il rispetto delle prescrizioni contenute nella delibera della Giunta regionale n. 45/2002.

* * *

Tanto premesso, il sottoscritto difensore, nella sua qualità

CHIEDE

IN VIA CAUTELARE:

- che l'Ill.mo Presidente emani, ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. n. 104/2010, misura di **sospensione** della Delibera della Giunta comunale di Bologna n. 80/2012 (P.G. n. 119136/2012) recante "*Disciplina tecnica per la definizione degli impatti acustici nelle attività culturali estive*"; o, in subordine,

ordini al comune di Bologna la tempestiva emanazione di provvedimenti che impongano ai titolari delle autorizzazioni alle attività temporanee in deroga il rispetto delle prescrizioni contenute nella delibera della Giunta regionale n. 45/2002;

NEL MERITO:

- che l'Ill.mo Tribunale voglia annullare la Delibera della Giunta comunale di Bologna n. 80/2012 (P.G. n. 119136/2012) recante "*Disciplina tecnica per la definizione degli impatti acustici nelle attività culturali estive*" per incompetenza e/o violazione di legge e/o eccesso di potere, per i motivi suesposti.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.

Ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni e integrazioni, si dichiara che la presente domanda dà luogo ad un processo amministrativo ordinario. Pertanto, è dovuto un contributo unificato pari ad **Euro 600,00**.

Si produce, oltre al ricorso con ricevuta telefax di notifica ex art. 56, comma 2° D.Lgs. n. 104/2010 al comune di Bologna, in persona del Sindaco *pro tempore*, in data 02.07.2012 al numero 051.2193718, corrispondente alla Segreteria del Sindaco:

1) Delibera della Giunta comunale di Bologna n. 80/2012 (P.G. n. 119136/2012) recante "*Disciplina tecnica per la definizione degli impatti acustici nelle attività culturali estive*"; 2) Delibera della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 45/2002; 3) relazione Ing. Marila Balboni, tecnico competente in

acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 L. n. 447/1995, sulle verifiche fonometriche eseguite in piazza Verdi nelle date 15-16-17.06.2012; 4) rassegna stampa; 5) certificati medici dei ricorrenti; 6) certificati di residenza dei ricorrenti.

Bologna, 29 giugno 2012

(avv. Antonello Tomanelli)

PROCURA

Deleghiamo l'avv. Antonello Tomanelli a rappresentarci e difenderci nel presente processo amministrativo e in ogni sua successiva fase e grado, anche di appello e di esecuzione, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, proporre domande riconvenzionali, motivi aggiunti, integrare il contraddittorio, depositare memorie, chiamare in causa terzi a rilievo o a garanzia, fare o accettare rinunce agli atti, chiedere provvedimenti cautelari, farsi sostituire da altri procuratori, riassumere il giudizio e proporre impugnazioni. Eleggiamo domicilio presso il suo studio in Bologna via Galliera 63. Lo autorizziamo al trattamento di ogni dato personale comune e sensibile di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

(Giuseppe Sisti in qualità di legale rappresentante di **“Associazione via Petroni e dintorni”**)

(Alberto Tassinari in qualità di legale rappresentante di **“Associazione Scipio Slataper”**)

Alemagna Pietro Maria

Bellinghieri Caterina

Bruno Silvia

Calori Paolo

Caporaletti Christian

Chiarini Donatella

Folegatti Loris

Imperatrice Mauro

Landi Arnaldo

Lelli Marilena

Marescotti Nevia

Sisti Giuseppe

Valla Maria

Zamagni Francesca

Sono autentiche

(avv. Antonello Tomanelli)

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Antonello Tomanelli, con studio in Bologna via Galliera 63, avvalendomi della facoltà prevista dall'art. 56, comma 2°, secondo periodo, D.Lgs. n. 104/2010, in data odierna ho anticipatamente notificato il suesteso atto a:

Comune di Bologna, in persona del Sindaco pro tempore, trasmettendone copia *dal* numero di telefax del mio studio: 051.397929

al seguente numero di telefax: **051.2193718**

quest'ultimo corrispondente al telefax della Segreteria del Sindaco.

Bologna, 2 luglio 2012

(avv. Antonello Tomanelli)